



Regolamento del processo per la gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum

ai sensi del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 Marzo 2010 e successive modifiche, nonché della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 Dicembre 2013 e successive modifiche

Processo: F42_1_12_01 - SOGGETTI COLLEGATI E PARTI CORRELATE

Regolamento emesso il 13/07/2023

Owner del processo: Funzione Organization & Business Continuity

INDICE	2
1 PREMESSA	3
1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	3
1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	4
2 MODELLI DI APPLICAZIONE.....	5
3 GLI ATTORI COINVOLTI	5
3.1 COMITATO PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM.....	6
3.2 DIVISIONE AFFARI SOCIETARI DI BANCA MEDIOLANUM	6
3.3 FUNZIONE COMPLIANCE	6
3.4 FUNZIONE RISK MANAGEMENT	7
3.5 UFFICIO BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO DI BANCA MEDIOLANUM	7
3.6 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE OPERAZIONI IN AMBITO	7
4 FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI FLOWE CON PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM E SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM	9
4.1 ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING A BANCA MEDIOLANUM.....	9
4.2 ATTIVITÀ GESTITE INTERNAMENTE A FLOWE.....	10
4.3 CENSIMENTO	10
4.4 IDENTIFICAZIONE.....	11
4.5 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI PER LE OPERAZIONI DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	12
4.6 QUALIFICAZIONE	12
4.6.1 Istruzioni per verificare l'appartenenza dell'operazione all'ordinaria attività della società.....	13
4.6.2 Istruzioni per verificare se l'operazione sia regolata da condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero standard	13
4.7 ISTRUTTORIA	14
4.8 DELIBERA.....	16
4.9 REGISTRAZIONE.....	18
4.10 MONITORAGGIO	18
4.11 INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI, ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E AL MERCATO	19
5 LA NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO.....	20
6 LE POLICY E LA NORMATIVA INTERNA DI RIFERIMENTO	20
7 ALLEGATI.....	21

1 Premessa

Il presente Regolamento illustra i principi guida, l'architettura organizzativa e le interdipendenze alla base del processo di gestione delle operazioni di Flowe S.p.A. Società Benefit (di seguito anche "la Società" o "Flowe") con Parti Correlate di Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche "la Capogruppo" o "Banca Mediolanum") e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum.

Il processo oggetto del presente documento è classificato nell'ambito dei processi Direzionali.

Il Regolamento del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum (nel seguito anche "Regolamento di Flowe" o "Regolamento") viene adottato da Flowe per disciplinare possibili conflitti di interessi in operazioni che coinvolgono soggetti vicini ai centri decisionali dell'impresa, in ottemperanza al Regolamento Consob n. 17221¹ del 12 Marzo 2010, e successive modifiche, "recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", e della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia 17 Dicembre 2013, e successive modifiche, (Parte Terza, Titolo III Capitolo 11), contenente disciplina delle "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (congiuntamente, nel seguito, le "Discipline").

Il Regolamento Consob si rivolge alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, mentre la Circolare di Banca d'Italia è destinata alle società bancarie. Entrambe disciplinano le operazioni di tali società con soggetti prossimi ai loro centri decisionali. Il Regolamento Consob individua questi soggetti nelle "Parti correlate"; la Circolare n. 285 li individua nei "Soggetti collegati". Il perimetro delle Parti correlate e dei Soggetti collegati è in parte sovrapponibile in quanto le regole contenute nelle due disposizioni sono in parte coincidenti. Nel loro insieme prevedono: limiti di carattere prudenziale al compimento di operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interessi; un particolare processo di gestione delle relative operazioni, cioè specifiche regole procedurali per la deliberazione di tali operazioni; obblighi informativi ex post (agli organi sociali, alle Autorità, al mercato).

1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di:

- descrivere le diverse fasi del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum;
- richiamare ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, in relazione all'assetto organizzativo, compiti e responsabilità, disciplinati nel documento "Relazione sulla Struttura Organizzativa" di Flowe ed in relazione alle responsabilità delle Funzioni della Capogruppo, disciplinate nell'accordo di servizio in essere con la medesima.

Con riferimento alla "Policy di Conglomerato sulle modalità di redazione, aggiornamento, approvazione e diffusione della Normativa Interna", il presente documento si colloca al secondo livello della piramide documentale richiamata nello schema seguente.

¹ Si precisa che tale disciplina si applica esclusivamente all'impresa madre del Conglomerato, Banca Mediolanum, e che la Società è tenuta a conformarsi, per quanto di competenza e secondo quanto descritto nel presente documento, in ragione dell'appartenenza delle stesse al Conglomerato.




Figura 1: Modello della normativa interna di riferimento

1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Regolamento si compone complessivamente di 5 capitoli, oltre al presente e agli allegati.

Di seguito sono descritte sinteticamente le principali tematiche trattate in ogni capitolo:

Capitolo 2: Modelli di applicazione

Obiettivo del Capitolo è descrivere i modelli di applicazione del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum in considerazione del perimetro delle operazioni in ambito.

Capitolo 3: Gli attori coinvolti

Obiettivo del Capitolo è descrivere e richiamare in modo chiaro ruolo e responsabilità degli attori coinvolti nel processo oggetto del presente documento, definendo modalità di integrazione e coordinamento previste nei casi di processo di carattere interfunzionale.

Capitolo 4: Fasi del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum

Obiettivo del Capitolo è descrivere le fasi del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e altri Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, gli aspetti di carattere organizzativo, gli strumenti utilizzati e gli output attesi dalle singole fasi in cui il processo è articolato.

Capitolo 5: La normativa esterna di riferimento

Obiettivo del Capitolo è descrivere il quadro normativo esterno di riferimento nell'ambito rilevante per il processo oggetto di regolamentazione (es. normativa di primo e secondo livello).

Capitolo 6: Le policy e la normativa interna di riferimento

Obiettivo del Capitolo è descrivere le fonti informative interne alla Società ed al Gruppo Bancario Mediolanum che presentano relazioni con il processo in esame.

2 Modelli di applicazione

Flowe adotta il medesimo processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, in attuazione dei principi richiamati nella "Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum" recepita dal Consiglio di Amministrazione di Flowe nella seduta del 13 dicembre 2022.

Di seguito è rappresentato il processo nella sua articolazione complessiva:



Il Modello prevede l'attivazione ex ante del processo a partire dalla fase dell'identificazione delle operazioni in ambito.

3 Gli attori coinvolti

Gli attori, ovvero le unità organizzative aziendali coinvolte a vario titolo nel processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum sono di seguito richiamati, con evidenza esclusivamente del ruolo specificatamente attribuito nel processo.

FASE DEL PROCESSO	RUOLO DELLE STRUTTURE AZIENDALI						
	AFFARI SOCIETARI	STRUTTURE OPERATIVE	COMPLIANCE	BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO	RISK MANAGEMENT	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DI GRUPPO	COMITATO PARTI CORRELATE
CENSIMENTO	OWNER						
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE		OWNER					
VERIFICA LIMITI PRUDENZIALI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RIENTRO				OWNER	OWNER	SUPPORTO	
QUALIFICAZIONE OPERAZIONI		OWNER	SUPPORTO				
ISTRUTTORIA		OWNER	SUPPORTO				SUPPORTO per le operazioni di minore e maggiore rilevanza
DELIBERA							OWNER
ESECUZIONE E REGISTRAZIONE		OWNER					
MONITORAGGIO		SUPPORTO		OWNER			OWNER verifica periodica operazioni esentate
INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI				OWNER			
INFORMATIVA ALLA CONSOB E AL MERCATO	OWNER			OWNER con riferimento alla sola informativa finanziaria periodica (report delle operazioni con soggetti collegati e con parti correlate)			

3.1 COMITATO PARTI CORRELATE DI BANCA MEDIOLANUM

Il ruolo e le responsabilità del Comitato Parti Correlate sono descritti nel “Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum” vigente.

In particolare, il Comitato Parti Correlate di Banca Mediolanum interviene nel processo di istruttoria:

- *di operazioni di minore rilevanza (non ordinarie)*. Il Responsabile della struttura operativa di interessata dall'operazione, (Pianificazione Flowe di Banca Mediolanum o Business Acceleration di Flowe), attraverso la Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum attiva il Comitato Parti Correlate che deve rilasciare parere motivato preventivo al compimento dell'operazione in ambito;
- *di operazioni di maggiore rilevanza*. Il Comitato deve essere coinvolto sin dalla fase istruttoria o delle trattative ed esamina le operazioni prima dell'approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione di Flowe. Il Responsabile della struttura operativa interessata dall'operazione (Pianificazione Flowe di Banca Mediolanum o Business Acceleration di Flowe) attiva il Comitato Parti Correlate, attraverso la Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum. Il Comitato ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria di Flowe. Infine, il Comitato rilascerà un parere motivato sull'interesse al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinate alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati.

Inoltre, il Comitato Parti Correlate acquisisce il report delle operazioni 'esenti' al fine di esprimere parere su suddette operazioni.

3.2 DIVISIONE AFFARI SOCIETARI DI BANCA MEDIOLANUM

Il ruolo e le responsabilità della Divisione Affari Societari sono descritti nel “Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum” vigente.

In particolare, la Divisione Affari Societari è responsabile della fase di 'censimento dei soggetti in ambito' attraverso il recupero delle informazioni dai soggetti rilevanti. In particolare, la Divisione gestisce operativamente le attività per la gestione e il caricamento dei dati sui "soggetti in ambito" nell'applicativo in uso per il censimento e si occupa della divulgazione trimestrale della lista di tali soggetti alle unità organizzative responsabili delle operazioni in ambito.

Inoltre, la Divisione Affari Societari si occupa:

- del coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, su richiesta del Responsabile della struttura operativa (Pianificazione Flowe di Banca Mediolanum o Business Acceleration di Flowe), qualora debba essere coinvolto nella fase di istruttoria o di delibera;
- dell'invio al Comitato Parti Correlate del Report Trimestrale delle Operazioni con Parti Correlate Soggetti Collegati predisposto dall'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum.

3.3 FUNZIONE COMPLIANCE

La Funzione Compliance, in outsourcing presso Banca Mediolanum è responsabile del processo di verifica e presidio del rischio di non conformità alle norme, può essere di supporto alla struttura operativa (Pianificazione Flowe di Banca Mediolanum o Business

Acceleration di Flowe) responsabile delle operazioni in ambito, per quanto concerne la fase di qualifica dell'operazione e la fase di istruttoria.

3.4 FUNZIONE RISK MANAGEMENT

La Funzione Risk Management, in outsourcing presso Banca Mediolanum è responsabile del monitoraggio periodico del rispetto dei limiti prudenziali e della predisposizione dell'eventuale piano di rientro.

3.5 UFFICIO BILANCIO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO DI BANCA MEDIOLANUM

L'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum:

- è responsabile della verifica dei limiti prudenziali con riferimento alle operazioni, per cui la struttura operativa (Pianificazione Flowe di Banca Mediolanum o Business Acceleration di Flowe) chiede opportune verifiche;
- supporta la Unità Organizzativa Pianificazione Flowe (di Banca Mediolanum) e/o Business Acceleration di Flowe) nella fase di qualificazione delle operazioni stesse attraverso il calcolo del 'cumulo';
- predispone trimestralmente il Report delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati (che comprende semestralmente anche il flusso delle Operazioni Esenti) e lo trasmette ai membri del Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione di Banca Mediolanum tramite la Divisione Affari Societari.

Inoltre, l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato predispone il report delle operazioni 'esenti' (flusso informativo) e, previa condivisione con la Funzione Compliance di Banca Mediolanum, trasmette per il tramite della Divisione Affari Societari, il flusso ai membri del Comitato Parti Correlate.

Nell'ambito della fase di monitoraggio, l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato predispone ex post il Report Trimestrale delle Operazioni con Parti Correlate Soggetti Collegati (che comprende anche il flusso delle Operazioni Esenti). Per la produzione di tale reportistica l'ufficio si avvale della contribuzione di estrazioni e richieste specifiche alle unità organizzative responsabili delle operazioni in ambito.

Inoltre, trimestralmente l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato monitora, congiuntamente alle unità organizzative responsabili delle operazioni, il rispetto dei limiti per le operazioni di deroga sui servizi collegati alla normale operatività bancaria.

Infine, in occasione di eventuali aggiornamenti del perimetro dei soggetti o delle operazioni di cui ai principi IAS/IFRS, l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato procede a darne notizia:

- alla Divisione Affari Societari per l'aggiornamento del perimetro sull'applicativo di gestione delle anagrafiche dei soggetti in ambito (c.d. Daisy);
- alla Funzione Compliance per gli opportuni presidi.

3.6 UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE OPERAZIONI IN AMBITO

Le singole unità organizzative responsabili delle operazioni in ambito per Flowe sono costituite dall' Unità Organizzativa Pianificazione Flowe (di Banca Mediolanum), dall'Unità Organizzativa Business Acceleration e dall'Unità Organizzativa Banking Services e Controls (quest'ultima con riferimento alla definizione di accordi transattivi e/o extra giudiziali).

La singola unità organizzativa ha l'onere di identificare le operazioni con soggetti in ambito, utilizzando la lista divulgata trimestralmente dalla Divisione Affari Societari di Banca Mediolanum, e attivando il supporto dell'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum.

La singola unità organizzativa è altresì responsabile:

- della qualifica delle operazioni e della successiva attivazione dell'iter deliberativo idoneo;
- del caricamento delle operazioni sul Registro delle Operazioni con Parti Correlate (c.d. ROPC), in tutti i casi in cui le operazioni in ambito non alimentano in automatico il Registro delle Operazioni con Parti Correlate (c.d. ROPC).

Nella tabella seguente vengono identificati, in relazione alle operazioni in ambito, le unità organizzative responsabili.

Ambito di operatività	Tipo operazione	Strutture operative 'owner' dell'operazione
Operatività collegata ai prodotti assicurativi collocati	Premi (sia sottoscrizioni iniziali sia versamenti aggiuntivi) e commissioni. Liquidazioni (sia riscatti, sia rendite sia sinistri) e commissioni. Deroghe alle condizioni contrattuali standard, in conformità alle procedure approvate ² .	Amministratore Delegato di Flowe
Operazioni di natura straordinaria	Comprende le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale.	Amministratore Delegato di Flowe
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale	Comprende gli acquisti (anche i contratti di consulenza), più in generale, il ciclo passivo	Referente Contrattuale e Funzione Acquisti (in outsourcing presso Banca Mediolanum)
Operazioni su beni immateriali	Con particolare riferimento alla gestione dei marchi e dei brevetti.	Funzione Affari Legali (in outsourcing presso Banca Mediolanum)
Operazioni immobiliari	Con particolare riferimento alle operazioni di compravendita, di locazione (o forme analoghe)	Amministratore Delegato di Flowe
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale, altri accordi	Comprende le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Soggetti Collegati.	Unità Organizzativa Business Acceleration
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro e di collaborazione	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative).	Funzione Risorse Umane (in outsourcing presso Banca Mediolanum)
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni (dipendenti)	Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento nel caso di scioglimento del rapporto	Funzione Risorse Umane (in outsourcing presso Banca Mediolanum)
Accordi transattivi o extra-giudiziali	Comprende gli accordi transattivi o extra-giudiziali su qualsiasi tipologia di operazione.	Per clienti/fornitori/altri soggetti – Unità Organizzativa Banking Services e Controls (Analisi reclami)
Accordi di distribuzione per la commercializzazione dei prodotti e servizi di Flowe	Comprende la distribuzione dei prodotti offerti dalla Società	Amministratore Delegato di Flowe
Contratti di esternalizzazione con fornitori esterni al Gruppo	Comprende gli accordi con outsourcer che eseguono alcuni processi per conto della Compagnia	Amministratore Delegato di Flowe

² Si definiscono "Amministratori coinvolti nell'operazione" e "consiglieri coinvolti nell'operazione" gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

NOTA BENE: le operazioni sopra elencate sono un elenco esemplificativo e non esaustivo. Eventuali operazioni non comprese potranno essere inquadrare per analogia, eventualmente richiedendo il supporto della Funzione Compliance.

4 Fasi del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum

Il presente Regolamento illustra le fasi del processo di gestione delle operazioni di Flowe con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum.

Facendo riferimento alla tassonomia dei processi aziendali si precisa, inoltre, che il processo in esame è classificato come di seguito riportato:

F42_1_00_00 - PROCESSI DIREZIONALI

F42_1_12_00 - GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI

F42_1_12_01 - SOGGETTI COLLEGATI E PARTI CORRELATE

Il processo risulta essere come di seguito riportato:



In particolare, la competenza delle fasi del processo è ripartita come segue:

- Banca Mediolanum:
 - Censimento;
 - Monitoraggio;
 - Informativa agli Organi Sociali e al mercato;
- Flowe:
 - Identificazione e Qualificazione;
 - Istruttoria;
 - Delibera;
 - Registrazione.

4.1 ATTIVITÀ AFFIDATE IN OUTSOURCING A BANCA MEDIOLANUM

Flowe ha stipulato un contratto di appalto per la fornitura di servizi di gestione aziendale che disciplinano le tipologie di servizi di supporto resi da Banca Mediolanum per l'esecuzione di alcuni processi della Società. Tale contratto è sottoposto ad aggiornamento periodico nell'ottica di una complessiva revisione delle attività affidate in outsourcing a Banca Mediolanum, al fine di adeguare i contratti all'evoluzione dei processi di Flowe e di Banca Mediolanum, oltre che per un aggiornamento dei livelli di servizio e dei driver di determinazione dei compensi previsti dall'accordo medesimo.

In considerazione di quanto sopra, per i servizi di gestione aziendale di Flowe resi da Banca Mediolanum si segue il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca

Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum riportato nell'omologo regolamento di Banca Mediolanum.

4.2 ATTIVITÀ GESTITE INTERNAMENTE A FLOWE

Flowe, invece, segue le fasi del processo per le attività gestite internamente e per le tipologie di operazioni in ambito di seguito elencate.

4.3 CENSIMENTO

Per la descrizione della fase “Censimento” del processo si rimanda al “Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum” vigente.

La prima fase del processo consiste nel censimento dei soggetti in ambito. Il censimento è l'insieme delle attività propedeutiche alla mappatura del perimetro delle Parti Correlate di Banca Mediolanum ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 e del perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, ai sensi della Circolare n. 285 di Banca d'Italia, e del censimento degli stessi e delle relative informazioni in un apposito applicativo di gestione (c.d. Daisy). La Divisione Affari Societari cura la tenuta dell'elenco delle Parti Correlate di Banca Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum, aggiornandolo periodicamente (almeno annualmente). Al riguardo, nel rispetto della normativa vigente, per l'acquisizione delle informazioni necessarie si può avvalere del supporto delle competenti strutture aziendali, nonché di tutti gli strumenti (questionari, colloqui, banche dati esterne etc.) necessari ad acquisire una conoscenza preventiva delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati. Operativamente, la Divisione Affari Societari aggiorna l'apposito “database” delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Banca Mediolanum e di tutte le controllate italiane ed estere, effettuando il censimento dei soggetti individuati e registrandone il relativo patrimonio informativo. Il database delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Banca Mediolanum viene aggiornato:

- INCARICHI SOCIETARI - da “Gestione Societaria Partecipazioni” (c.d. GSP) – nominativi registrati manualmente dalla Divisione Affari Societari, ad evento o alla scadenza dei mandati societari del Gruppo Bancario;
- PERSONALE PIÙ RILEVANTE DI SEDE E DI RETE - identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione e fornito dagli uffici competenti come meglio definiti più avanti;
- “PARENTI” e “AFFINI” – tramite i questionari inviati dalla Divisione Affari Societari agli esponenti aziendali;
- INCARICHI e PARTECIPAZIONI detenute dal personale rilevante, parenti e affini - recepiti tramite l'interrogazione ‘massiva’ al service provider Cerved.

L'attività di censimento è condotta valorizzando le informazioni già in possesso da parte della Banca, nonché acquisite mediante le dichiarazioni ricevute dagli esponenti aziendali inerenti ai soggetti rientranti perimetro normativo come definiti nella “Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum”. In caso di mancata risposta da parte dell'esponente, decorso un mese dall'avvenuto invio, la Divisione Affari Societari procede al sollecito tramite mail. I soggetti qualificabili come Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi delle Discipline cooperano con Banca Mediolanum e con le sue Controllate con cui intrattengono rapporti, al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti in perimetro, con particolare attenzione a quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. Per il censimento delle informazioni relative ai Soggetti Collegati delle Controllate estere, la Divisione Affari Societari richiede le informazioni a ciascuna Controllata, tramite un referente estero identificato.

La Divisione Affari Societari censisce nell'apposito database delle Parti Correlate e Soggetti Collegati anche il "personale più rilevante di sede e di rete" del Gruppo Bancario, identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sulla base dell'elenco fornito dalla Divisione Risorse Umane e dalla Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale. Eventuali modifiche di tale elenco sono comunicate tempestivamente da parte della Divisione Risorse Umane e dalla Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale alla Divisione Affari Societari. Inoltre, ogni 6 mesi la Divisione Affari Societari invia agli esponenti aziendali delle società italiane rientranti nel perimetro normativo, ai referenti delle società estere individuati, nonché ai referenti della Divisione Risorse Umane e della Divisione Carriera, Pianificazione e Organizzazione Rete Commerciale, una "reminder" sulla necessità di fornire tempestivamente eventuali modifiche intervenute. È comunque onere dell'esponente segnalare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni fornite inerenti ai soggetti rientranti perimetro normativo, inoltre ogni 6 mesi la Divisione Affari Societari invia a tutti gli esponenti aziendali una "reminder" sulla necessità di fornire tempestivamente eventuali modifiche intervenute. L'attività di censimento di tutti i soggetti in ambito si conclude con il caricamento (attraverso flussi automatici di alimentazione) degli stessi dall'apposito "database" in uso alla Divisione Affari Societari – c.d. Daisy - agli applicativi Anagrafe Generale e Registro dei Soggetti. La gestione di eventuali scarti è di competenza dell'unità organizzativa titolare dell'informazione:

- Anagrafe Clienti Persone Fisiche e Conti Societari e Speciali per gli scarti da Anagrafe Generale;
- Divisione Affari Societari per gli scarti da Registro dei Soggetti.

A seguito dell'aggiornamento del "database" delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari produce un report dell'elenco delle Parti Correlate del Gruppo Mediolanum e dei Soggetti Collegati del Gruppo Bancario con annesso patrimonio informativo e lo trasmette trimestralmente in formato elettronico alle strutture interessate nel processo.

4.4 IDENTIFICAZIONE

L'identificazione delle operazioni in ambito è costituita dalle attività finalizzate a riconoscere le operazioni con Parti Correlate e i Soggetti Collegati prima dell'avvio degli eventuali processi decisionali/autorizzativi.

Questa fase è di responsabilità dell'unità organizzativa che propone l'operazione.

Operativamente, l'Unità Organizzativa Pianificazione Flowe di Banca Mediolanum o Business Acceleration (di Flowe) o Banking Services e Controls (di Flowe) procede all'identificazione delle operazioni in ambito prima di avviare, se del caso, le trattative con la Parte Correlata o Soggetto Collegato richiedente l'operazione sulla base dell'elenco predisposto trimestralmente dalla Divisione Affari Societari.

Nel caso in cui il soggetto controparte dell'operazione rientri nella definizione di esponente bancario ex art. 136 TUB in fase pre-deliberativa deve essere fornita informazione al Comitato Parti Correlate con congruo anticipo. Le operazioni saranno poi deliberate dal Consiglio di Amministrazione con delibera che argomenti opportunità, ragioni e convenienza economica dell'operazione.

Le unità organizzative sopra indicate, allorquando propongano l'operazione ai fini della identificazione di un'operazione con una Parte Correlata o con un Soggetto Collegato, possono richiedere il supporto della Funzione Compliance.

Infine, anche le operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali devono prevedere gli stessi passaggi autorizzativi previsti nel presente regolamento, pertanto, l'Organo Deliberante preposto a deliberare in merito a tali

situazioni avrà cura di avviare il processo di istruttoria ove una delle parti coinvolte sia censita tra i soggetti collegati o le parti correlate.

Anche le operazioni che si realizzano mediante contratti a rinnovo automatico periodico (ovvero contratti che si rinnovano qualora non sia inviato il recesso nei tempi previsti dal contratto stesso) devono essere sottoposti a verifica ex novo in tempo utile perché, ove si rivelasse avere come controparte una parte correlata o soggetto collegato, vi sia il tempo per instradarlo nel processo qui descritto ed eventualmente decidere per il recesso. A tal fine la Funzione Acquisti (in outsourcing presso la Banca Mediolanum), attraverso i suoi sistemi gestionali, trasmette automaticamente con congruo anticipo una notifica al referente contrattuale.

4.5 VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI PER LE OPERAZIONI DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

In caso di effettuazione di una operazione con un Soggetto Collegato, prima di avviare le verifiche del rispetto dei limiti prudenziali, le unità organizzative proponenti l'operazione determinano il valore dell'operazione, secondo le istruzioni fornite nella Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum.

Le unità organizzative attivano, quindi, l'Ufficio Bilancio Individuale e consolidato di Banca Mediolanum, richiedendo la verifica del rispetto dei limiti prudenziali (individuali e consolidati) dell'operazione richiesta dal Soggetto Collegato individuato, fornendo le informazioni relative al valore dell'operazione.

L'Ufficio Bilancio Individuale e consolidato di Banca Mediolanum, verifica tempestivamente il rispetto dei limiti e fornisce al richiedente le informazioni per la qualificazione dell'operazione attraverso il cumulo dell'esposizioni complessive del richiedente e dei suoi soggetti connessi e supporta la struttura richiedente nell'attività di qualificazione.

Nel caso di superamento dei limiti prudenziali previsti il Responsabile dell'unità organizzativa di Flowe interessata ne darà comunicazione al Soggetto Collegato controparte, proponendo adeguate misure correttive all'operazione che consentano il rispetto dei vincoli normativi.

Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni (dipendenti) - Funzione Risorse Umane

Per le tematiche collegate ad aspetti di 'remunerazione' di personale dipendente di Flowe, in relazione alla riservatezza della tematica, la Funzione Risorse Umane in outsourcing presso Banca Mediolanum procederà internamente alla verifica del rispetto dei Limiti Prudenziali, che saranno comunicati dall' Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum, ogni qual volta varieranno, procedendo quindi autonomamente anche al calcolo del cumulo.

4.6 QUALIFICAZIONE

La fase di qualificazione delle operazioni è di responsabilità delle unità organizzative proponenti l'operazione che, in caso di dubbi interpretativi della normativa interna o esterna e in caso di aggiornamenti normativi, possono richiedere il supporto della Funzione Compliance che fornirà il proprio parere specialistico.

Ai fini dell'individuazione del corretto iter procedurale e deliberativo dell'operazione con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato, nonché dell'informazione da rendere al riguardo, le unità organizzative provvedono a qualificare l'operazione, secondo le sue caratteristiche, come operazione di importo esiguo ovvero ordinaria, a condizioni di mercato, di maggiore o minore rilevanza, come operazione infragruppo (per la definizione delle predette operazioni si veda quanto indicato nella Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum).

Operativamente, le unità organizzative proponenti l'operazione effettuano le seguenti attività:

- quantificazione del controvalore dell'operazione; laddove applicabile per le operazioni con Soggetti Collegati, verifica dell'esistenza di una delibera quadro per la tipologia di operazione richiesta e Soggetto Collegato coinvolto, nonché l'importo residuo del plafond;
- verifica della qualificazione dell'operazione come operazione di "importo esiguo" ovvero "ordinaria" ovvero di "maggiore" o "minore rilevanza". Al riguardo l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum, comunica trimestralmente alle unità organizzative proponenti il valore della "soglia di esiguità" e della "soglia di maggiore rilevanza".

4.6.1 ISTRUZIONI PER VERIFICARE L'APPARTENENZA DELL'OPERAZIONE ALL'ORDINARIA ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Al fine di verificare se un'operazione possa definirsi ordinaria e, specificamente, per verificare se rientri nell'ordinaria attività le unità organizzative proponenti controllano che ricorrano almeno le seguenti caratteristiche:

ric conducibilità all'ordinaria attività: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società, costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

oggettività delle condizioni e semplicità dello schema economico-contrattuale:

i termini e le condizioni contrattuali devono essere oggettivi e, in generale, lo schema contrattuale non deve risultare anomalo e non devono sussistere casi anomali di assenza di corrispettivo.

In particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi.

Al riguardo, le unità organizzative proponenti segnalano senza indugio, alla Funzione Risk Management le clausole o condizioni che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali riscontrate nei contratti in corso di sottoscrizione con Parti Correlate o Soggetti Collegati, in quanto da considerare un indice significativo di non ordinarietà.

contenuta rilevanza quantitativa: ciò che rileva è che l'operazione non abbia dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società;

normalità della controparte: non rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa quelle operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

In via del tutto esemplificativa, per Flowe, si ritiene che rientrino nell'attività ordinaria:

- Apertura di conti di pagamento, su cui poter depositare contante o da cui poter prelevare contante; esecuzione e disposizione di ordini di pagamento; emissione di strumenti di pagamento;
- Stipula contratti di marketing e contratti di sponsorizzazione;
- Definizione di accordi transattivi ed extra giudiziali;
- costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

4.6.2 ISTRUZIONI PER VERIFICARE SE L'OPERAZIONE SIA REGOLATA DA CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO OVVERO STANDARD

Si considerano condizioni equivalenti a quelle di mercato le condizioni standardizzate applicate alle operazioni ordinarie della Società rese a dipendenti/collaboratori di Società del gruppo o a loro familiari, se sono previste dalla normativa aziendale per la generalità dei dipendenti/collaboratori della società e dei loro familiari.

Sono considerate condizioni standard le condizioni che siano analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero quelle basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Nell'ambito dei rapporti infragruppo per la Capogruppo e per le Società controllate in via totalitaria si presumono equivalenti a quelle di mercato o standard le condizioni applicate alle società controllate se identiche condizioni sono applicate anche alle altre controparti terze (ovvero non Società Controllate).

4.7 ISTRUTTORIA

La fase dell'istruttoria consiste nell'insieme di attività finalizzate a trasmettere dati/informazioni agli Organi/soggetti competenti ad esaminare l'operazione. Qualora necessario, per identificare l'iter di istruttoria adeguato al tipo di operazione, in relazione alla qualifica dell'operazione, le unità organizzative proponenti possono richiedere il supporto all'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato di Banca Mediolanum, e, ove necessario e per il tramite della Divisione Affari Societari, richiedono parere preventivo al Comitato Parti Correlate per le operazioni qualificate di non ordinaria, di minor rilevanza e/o di maggior rilevanza.

Operazioni di maggiore rilevanza

In relazione alle operazioni con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato rientranti nella definizione di operazioni di maggiore rilevanza, le unità organizzative proponenti curano l'istruttoria ed illustrano in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

Nella relazione, di cui al punto precedente, è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:

- natura della correlazione;
- tipo di operazione;
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- procedimento valutativo seguito;
- interesse della Società e motivazioni sottese all'operazione;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Le operazioni di maggiore rilevanza sono sottoposte preventivamente al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione della Banca ed infine approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società cui saranno proposte dopo che siano state sottoposte al processo di seguito descritto. Gli amministratori coinvolti nell'operazione si asterranno dalla votazione sulla stessa³.

Il Responsabile della struttura operativa interessata contatta la Divisione Affari Societari. Questa coinvolge tempestivamente il Comitato Parti Correlate (uno o più componenti dallo stesso delegati), attraverso l'invio di un flusso completo e tempestivo, sin dalla fase dell'istruttoria e delle trattative⁴, ai fini dell'esame dell'operazione con la Parte Correlata o Soggetto Collegato.

³ Cfr. nota 2.

⁴ Da intendersi quale discussione preliminare fatta allo scopo di concludere un affare, stipulare un accordo.

Il Comitato (o uno o più dei componenti dallo stesso delegati) ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria (riferiti alla Società Controllata, nel caso di operazione condotta dalla medesima). Nella prima riunione il Comitato stabilisce le modalità di partecipazione alle trattative, eventualmente individuando un componente incaricato di seguire questa fase, e i flussi informativi che desidera ricevere in fase istruttoria.

Il Comitato rilascerà un parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinate alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati.

Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere, a spese di Banca Mediolanum e con un limite pari ad Euro 250.000,00 – o superiore importo per il quale il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato in caso di urgenza hanno rilasciato debita autorizzazione - da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che non presentino relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) Banca Mediolanum, i soggetti che controllano la Banca, le Società Controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima, gli Amministratori di tutte le dette società; (ii) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette Società. Il Comitato è tenuto a verificare preventivamente quanto sopra ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente ed è tenuto altresì ad indicare le motivazioni per le quali le eventuali relazioni emerse in relazione all'esperto nominato sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il parere cui è tenuto il Comitato deve contenere riferimenti puntuali sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui il Comitato si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario"), l'operazione verrà sospesa dandone notizia alla controparte interessata.

Il parere sarà allegato, come documento separato, al verbale del Comitato. Le sedute del Comitato sono adeguatamente formalizzate da parte della Divisione Affari Societari e i verbali del Comitato archiviati, da parte della stessa Divisione.

Operazioni di minore rilevanza

Con riferimento alle operazioni con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato rientranti nella definizione di operazioni di minore rilevanza non ordinarie, il processo di istruttoria prevede il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate.

La struttura proponente l'operazione cura l'istruttoria ed illustra in modo approfondito e documentato le ragioni dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni.

Nella relazione, di cui al punto precedente, è fornita completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera ed almeno in merito a:

- natura della correlazione;
- tipo di operazione;
- termini e condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- procedimento valutativo seguito;
- interesse della Società e motivazioni sottese all'operazione;
- impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti.

Il Responsabile della unità organizzativa proponente l'operazione contatta la Divisione Affari Societari, la quale comunica al Comitato Parti Correlate, per il tramite del proprio Presidente,

l'esigenza di una sua convocazione ai fini dell'esame dell'operazione con Parte Correlata o Soggetto Collegato e il rilascio del parere motivato preventivo al compimento dell'operazione.

Il parere sarà allegato, come documento separato, al verbale della riunione del Comitato.

Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere, a spese di Banca Mediolanum e con un limite pari al 5% del valore dell'operazione e comunque di Euro 250.000,00, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che non presentino relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) Banca Mediolanum, i soggetti che controllano la Banca, le Società Controllate dalla Banca o soggette a comune controllo con quest'ultima, gli Amministratori di tutte le dette società; (ii) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società. Il Comitato è tenuto a verificare preventivamente quanto sopra ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente ed è tenuto altresì ad indicare le motivazioni per le quali le eventuali relazioni emerse in relazione all'esperto nominato sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione resa dagli stessi esperti indipendenti.

Il Comitato Parti Correlate rilascia all'Organo deliberante competente, 48 ore prima della data prevista per la delibera dell'operazione, il parere che comprende riferimenti puntuali sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, segnalando ove del caso le lacune o le inadeguatezze riscontrate; nel caso in cui il Comitato si esprima sull'operazione con un parere non favorevole (ovvero, più in generale, con un c.d. "avviso contrario") la successiva eventuale delibera positiva al compimento dell'operazione dovrà fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le sedute del Comitato sono adeguatamente formalizzate da parte della Divisione Affari Societari e i verbali del Comitato archiviati, da parte della stessa Divisione.

Operazioni di minore rilevanza ordinarie ed esigue

Per le operazioni di minore rilevanza ordinarie ed esigue si segue il processo di istruttoria standard.

4.8 DELIBERA

La fase di delibera è costituita dall'insieme di attività assegnate agli Organi/soggetti competenti, finalizzate ad approvare il perfezionamento dell'operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Operazioni di minore rilevanza non ordinarie

Con riguardo alle operazioni di minore rilevanza non ordinarie con Parti Correlate o Soggetti Collegati, la Divisione Affari Societari mette a disposizione dell'Organo deliberante, la documentazione a supporto della qualificazione dell'operazione come di minore rilevanza. La documentazione contiene il parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate⁵, informazioni

⁵ Il parere rilasciato dal Comitato Parti Correlate si considera favorevole quando:

- manifesta l'integrale condivisione dell'operazione;
- nonostante la presenza di alcuni elementi di dissenso, sia fornita indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse al compimento dell'operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- è rilasciato sotto la condizione che l'operazione sia conclusa o eseguita nel rispetto di una o più indicazioni, purché le condizioni poste siano effettivamente rispettate

complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società e impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) e descrive altresì le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

I verbali delle deliberazioni di approvazione (o dell'autorizzazione/disposizione da parte dell'organo/ soggetto delegato) recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, e descrivono le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

In caso di operazioni deliberate con il parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'organo deliberante comunica al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale le informazioni relative all'operazione, non appena deliberate. Le medesime informazioni sono trasmesse alla Direzione Affari Societari che le trasmetterà ai corrispondenti organi della Banca.

Si rammenta che, in caso di operazioni deliberate con il parere negativo del Comitato Parti Correlate, la Banca deve mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate da Consob, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Banca.

Operazioni di maggiore rilevanza

La competenza a deliberare su operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati spetta al Consiglio di Amministrazione di Flowe previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

La Divisione Affari Societari mette a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Società, 48 ore prima della data per la delibera, la documentazione a supporto della qualificazione dell'operazione come di maggiore rilevanza. La documentazione comprende altresì il parere favorevole formulato dal Comitato Parti Correlate⁶ e del Consiglio di Amministrazione della Banca che sono messi a disposizione di tutti gli Amministratori, insieme ad informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società e impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti), le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili.

I verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; descrivono altresì le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

⁶ Cfr. nota 5.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche all'organo con funzione di controllo della Banca a cui va resa congrua informativa.

Le operazioni compiute sulle quali gli amministratori indipendenti o l'organo con funzione di controllo abbiano reso pareri negativi o formulati rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci dalla Banca.

Operazioni di minore rilevanza ordinarie

La fase di delibera delle operazioni di minor rilevanza ordinarie segue il processo standard, fermo restando l'obbligo informativo (in carico all'unità operativa responsabile dell'operazione stessa) al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Operazioni esigue

La fase di delibera delle operazioni esigue segue il processo standard.

4.9 REGISTRAZIONE

La registrazione (in carico alle unità organizzative proponenti) consiste nell'insieme di attività finalizzate a registrare le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati all'interno del sistema informativo aziendale.

In particolare, la **funzione proponente** deve:

- provvedere alla **registrazione dell'operazione nel Repository** qualora il **sistema gestionale** in uso dalla struttura **non alimenta automaticamente il repository**.
- modificare le informazioni da registrare nel Repository qualora l'operazione non rispetti i parametri di default:
 - *Condizioni di mercato* = Standard
 - *Delibera Quadro* = NO
 - *Operazione ordinaria* = SI
 - *Importo Esiguo* = SI
 - *Maggior rilevanza* = NO
 - *Urgenza* = NO
 - *Parere positivo* = 1 (= SI)
 - *Infragruppo* = NO

Tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali delle operazioni deliberate sono messe a disposizione degli organi strategici, di gestione e di controllo, nonché al Comitato Parti Correlate secondo le modalità descritte di seguito.

4.10 MONITORAGGIO

Il monitoraggio è costituito dall'insieme di attività finalizzate a monitorare l'andamento delle singole operazioni (anche effettuate dalle Società del Gruppo) con le Parti Correlate e i Soggetti Collegati al fine di verificare l'eventuale superamento degli indici di rilevanza gestionali e/o di vigilanza (per le attività di rischio). Le attività di monitoraggio sono assegnate direttamente alle strutture amministrative di Banca Mediolanum per le operazioni dell'intero Gruppo, anche tenuto conto degli obblighi di reportistica gestionale e regolamentare descritti nel seguito. L'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato della Capogruppo cura il monitoraggio delle seguenti operazioni con Soggetti Collegati (avvalendosi del supporto delle strutture responsabili delle operazioni in ambito):

- ordinarie e a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard di maggiore rilevanza;
- di minore rilevanza;
- di maggiore rilevanza.

Le attività di monitoraggio:

- sono effettuate analizzando il database all'interno del quale sono registrate le operazioni sopra elencate, effettuate da Flowe, effettuando specifiche richieste alle unità organizzative responsabili delle singole operazioni (l'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato invierà una mail a tutti i soggetti che nello specifico trimestre hanno attivato l'operazione per chiedere di allineare il ROPC qualora l'operazione non sia stata inserita);
- sono finalizzate ad individuare: o operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superano, ove cumulativamente considerate, la soglia oltre alla quale considerare l'operazione come di maggiore rilevanza; in questo caso, l'ufficio Bilancio Individuale e Consolidato comunica alle strutture operative coinvolte nell'esecuzione dell'operazione il superamento della soglia di rilevanza per le operazioni con la Parte Correlata o Soggetto Collegato individuato. Le strutture operative fanno riferimento a questa indicazione nella fase di qualificazione delle controparti e delle operazioni; o operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali. Tali operazioni sono comunicate all'Ufficio Bilancio Individuale e Consolidato dalle competenti strutture operative non appena queste ne hanno conoscenza / ne determinano lo stato di perdita / sofferenza; o Operazioni classificate come ordinarie o equivalenti a quelle di mercato che non presentino i necessari requisiti.

Il monitoraggio del rispetto dei limiti prudenziali è effettuato periodicamente dalla Funzione Risk Management, in outsourcing presso Banca Mediolanum.

4.11 INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI, ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA E AL MERCATO

Per la descrizione della fase "Informativa agli Organi Sociali, alle Autorità di Vigilanza e al mercato" del processo si rimanda al "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum" vigente.

5 La normativa esterna di riferimento

Si riepilogano le fonti informative interne a Flowe S.p.A. Società Benefit che presentano relazioni con il processo in esame.

Il presente Regolamento e la materia da esso trattata sono disciplinati dalle seguenti principali fonti:

1) Fonti comunitarie:

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2013, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e successivi aggiornamenti;
- Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successivi aggiornamenti;
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008, e successive modifiche.

2) Fonti nazionali:

- Articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori, di operazioni con Parti Correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- Articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico della Finanza;
- Articoli 53, comma 4 e successivi; 136 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 – Testo Unico Bancario;
- Regolamento Consob adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (“Regolamento OPC”), e relativa disciplina di attuazione;
- CICR – Deliberazione n. 277 29 luglio 2008 (Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 – Testo Unico Bancario);
- “Disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte prima, Titolo IV – Cap. 2 (“Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”) e successive modifiche;
- “Disposizioni di vigilanza per le banche” – Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Titolo III – Cap. 11 (“Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”);
- Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia del 23 luglio 2019 relative agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica e successive modifiche ed integrazioni

6 Le policy e la normativa interna di riferimento

Nel presente capitolo si richiama il contesto normativo nel quale opera il presente Regolamento di processo.

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi:

- Relazione sulla Struttura Organizzativa;
- Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum;
- Politiche retributive e relazione all'Assemblea di Flowe;
- Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate di Banca Mediolanum e Soggetti Collegati del Gruppo Bancario Mediolanum.

7 Allegati

Allegato 1 – Istruzioni per la determinazione del controvalore e la qualificazione dell'ordinarietà delle operazioni oggetto di possibile perfezionamento con una Parte Correlata o un Soggetto Collegato.

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
Operazioni su strumenti finanziari emessi da Parti Correlate o Soggetti Collegati sui portafogli di proprietà	Banca Mediolanum Banco Mediolanum August Lenz & CO AG MGF Flowe MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life Prexta	Sono incluse solo le operazioni effettuate con Parti Correlate o Soggetti Collegati sul Mercato Primario. Investimenti portafogli: HTM, L&R, AFS, HFT attraverso: negoziazioni su mercati regolamentati e non, partecipazioni ad emissioni pubbliche, partecipazioni ad emissioni private: <i>controvalore dell'investimento/ disinvestimento (Emittente titolo = parte correlata o soggetto collegato), calcolato come capitale nominale moltiplicato per il prezzo.</i>	Operazioni sui vari portafogli: l'operazione non è ordinaria se non rientra nei limiti operativi approvati dal CdA (autorizzazione sconfini/ aumenti da parte dell'AD- o organi equipollenti - nel caso di limiti afferenti i rischi di mercato ovvero dall'organo con funzione di gestione nel caso di limiti afferenti il rischio di credito)
Operazioni su beni e servizi non finanziari/ non di investimento/ non di pagamento/ non di natura commerciale	Banca Mediolanum Banco Mediolanum August Lenz & CO AG Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Ciclo passivo: <ul style="list-style-type: none"> <i>ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,</i> <i>ammontare incassato/ pagato (fatturato dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato)</i> 	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> esistenza di clausole o condizioni diverse dalle condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio (per i servizi esternalizzati/ internalizzati il benchmark potrebbe essere le condizioni praticate dall'outsourcer interno ad altre Società del Gruppo/ extra Gruppo per servizi analoghi per natura, entità, rischio) per gli acquisti, in quanto compatibile in relazione alla tipologia di operazione, l'operazione medesima può essere considerata non a condizioni equivalenti di mercato/ standard quando, ai fini della selezione del fornitore, non sono state prese in considerazione almeno 3 offerte economiche provenienti da 3 soggetti diversi

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
Operazioni finanziarie e di indebitamento	Banca Mediolanum Banco Mediolanum August Lenz & CO AG Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Accensione di finanziamenti (o altre forme che determinano una passività): <i>importo massimo finanziato</i> Emissione di obbligazioni proprie: <i>ammontare sottoscritto dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato</i> Riacquisto delle obbligazioni proprie dalla Parte Correlata o Soggetto Collegato: controvalore dell'operazione.	L'operazione non è ordinaria e/o a condizioni equivalenti standard/ di mercato nel caso di scostamento rispetto a: <ul style="list-style-type: none">i Tassi/ condizioni interni praticati a soggetti non correlati ovveroi Tassi/ condizioni di settore esterni (dove rilevabili)
Contratti/ Accordi/ intese di natura commerciale / accordi di servizio	Banca Mediolanum Banco Mediolanum August Lenz & CO AG Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	Comprende la convenzione per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi quali le sponsorizzazioni, le compravendite di spazi commerciali/ pubblicità, altre iniziative di marketing/ editoriali, nonché eventuali servizi di intermediazione forniti da Parti Correlate o Soggetti Collegati.: <ul style="list-style-type: none"><i>ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,</i><i>nel caso di accordo che prevede una componente variabile: componenti di ricavo/ costo previste (commissioni, spese, ...) * stima volume di affari previsto su base annua</i>	Nel caso in cui non sia possibile determinare il controvalore dell'operazione (ad esempio nei casi di servizi di intermediazione forniti da Parti Correlate o Soggetti Collegati), si effettua direttamente la valutazione circa l'ordinarietà della stessa. In generale, sono considerate equivalenti a quelle di mercato o standard, le condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio. Con riferimento agli spazi pubblicitari, lo sconto risulta almeno pari al 35% del listino (offerta che viene certificata da società terza che supporta la Società per la pianificazione pubblicitaria). Con riferimento alle telepromozioni, lo sconto risulta almeno pari al 35% del listino (offerta che viene certificata da società terza che supporta la Società per la pianificazione pubblicitaria). Per gli altri casi riferibili ad altre iniziative promozionali o collegate all'editoria, non sono considerate equivalenti a quelle di mercato/ standard le condizioni pari a +/- 30% dal prezzo di mercato (acquisibile da agenzie esterne specializzate).
Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro	Banca Mediolanum Banco Mediolanum August Lenz & CO AG Prexta Flowe MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones	Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative): <ul style="list-style-type: none"><i>Per le consulenze spot:</i><ul style="list-style-type: none"><i>controvalore del contratto di consulenza ovvero, in alternativa, stima del costo della consulenza (basata sulla tariffa oraria *</i>	Con riferimento ai dipendenti, il riferimento è dato dall'equità interna (quartile di riferimento retributivo delle persone impegnate in posizioni equivalenti) e dal riferimento di mercato ottenuto attraverso le analisi pubblicate dai maggiori istituti di settore. Con riferimento alle collaborazioni, il riferimento è dato dal costo comparato con l'equivalenza dei

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio e modalità di determinazione del controvalore	Modalità di determinazione di un'operazione quale "a condizioni equivalenti a quelle di mercato/ standard"
	Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	<p><i>numero di ore previste di consulenza).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Per rapporti/consulenze continuativi:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>controvalore su base annua del costo fisso aziendale e/o,</i> ○ <i>controvalore su base annua del costo aziendale della componente di incentivazione (stimando il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati alla risorsa)</i> 	<p>costi interni, tenendo conto della "temporalità" della collaborazione e dei valori di Benchmark che il mercato esprime rispetto alla posizione specifica (es. istituti di settore).</p> <p>Con riferimento alla Rete di Vendita si considerano a condizioni equivalenti i contratti di inserimento standard previsti per altri Consulenti che dovessero essere inseriti a condizioni analoghe.</p>
Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni	Banca Mediolanum Banco Mediolanum August Lenz & CO AG Flowe Prexta MGF MIFL Ges Fibanc Fibanc Pensiones Mediolanum Comunicazione Mediolanum Fiduciaria Mediolanum Vita Mediolanum Assicurazioni Mediolanum International Life	<p>Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>controvalore del costo aziendale riferito alla componente fissa e di incentivazione della remunerazione</i> 	<p>Con riferimento alla Rete di Vendita Si considerano a condizioni equivalenti le aliquote e le incentivazioni che siano riconosciute o indirizzate all'intera Rete di Vendita o a categorie o ruoli omogenei (ad esempio Private Banker, Wealth Manager, Regional Manager) cui appartenga il soggetto interessato che siano conformi alle Politiche di remunerazione approvate.</p> <p>Con riferimento alla remunerazione del personale dipendente si considerano a condizioni equivalenti le remunerazioni riconosciute in conformità alle Politiche di remunerazione.</p> <p>Con riferimento al personale dipendente a alla Rete di Vendita si considerano inoltre a condizioni equivalenti anche i trattamenti previsti in caso di scioglimento del rapporto che siano riconosciuti in conformità a quanto previsto dalle politiche di remunerazione approvate.</p>

Allegato 2 – Elenco delle operazioni comunque da considerare non ordinarie

Ambito di operatività	Società del Gruppo Mediolanum per cui l'operazione si considera "ordinaria"	Operatività di dettaglio
Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto	Nessuna Società oggetto della presente Policy	<p>Operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Società che hanno effetti sull'area di consolidamento</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>totale attivo della società partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società.</i> • <i>Società che non hanno effetti sull'area di consolidamento</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>acquisizioni: controvalore dell'operazione maggiorato dalle passività assunte dall'acquirente</i> ○ <i>cessioni: corrispettivo dell'attività ceduta</i>
Operazioni su beni immateriali	Nessuna Società oggetto della presente Policy	<p>Marchi e brevetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ammontare incassato/ pagato (nel caso di compravendite)</i> • <i>sommatoria ammontare incassato/ pagato su base annua (nel caso di operazioni che non riguardano compravendite)</i>
Operazioni immobiliari	Nessuna Società oggetto della presente Policy	<p>Compravendite/ locazioni:</p> <p><i>ammontare operazioni di compravendita definito nel contratto ovvero valore contratto di locazione</i></p>
Operazioni in valori mobiliari in contropartita diretta con Parti Correlate o Soggetti Collegati	Nessuna Società oggetto della presente Policy	<p>Compravendita di valori mobiliari in contropartita diretta:</p> <p><i>controvalore dell'operazione</i></p>